

Seminario in presenza



COMUNE DI GENOVA



PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, L. 241/1990 E SUAP: SEMPLIFICAZIONE, RESPONSABILITÀ E TRASPARENZA

Dott. Simone Chiarelli - 3337663638

<https://www.youtube.com/simonechiarelli>

SEMINARIO GRATUITO

Procedimento amministrativo, L. 241/1990 e SUAP: semplificazione, responsabilità e trasparenza

Lunedì, 18 settembre 2023 ore 9:00 - 17:00

Comune di Genova - Teatro Carlo Felice- [MAPS](#)

Sessione antimeridiana

- Ore 8:45 *Registrazione dei partecipanti*
- Ore 9:00 **Saluti istituzionali**
- Ore 9:30 **Il procedimento amministrativo: ruoli e responsabilità**
- Ore 10:30 **Conferenza di servizi preliminare, istruttoria e decisoria (norme generali e casi concreti)**
- Ore 11:00 *Coffee break*
- Ore 11:30 **SCIA, silenzio e potere sostitutivo fra semplificazione, controlli e responsabilità**
- Ore 12:30 **La recente giurisprudenza sulla L. 241/1990**
- Ore 13:00 *Fine lavori (sessione antimeridiana)*

Relatore: dott. Simone Chiarelli



Sessione pomeridiana

- Ore 13:45 *Registrazione dei partecipanti*
- Ore 14:00 **Imprese e necessità di un SUAP** (Segretario del Comune di Genova - Direttore CCIAA di Genova)
- Ore 14:30 **Sportello Unico per le Attività Produttive: competenze, procedure, strumenti**
- Ore 15:15 **Organizzazione e criticità nell'attività SUAP**
- Ore 16:00 **Attività produttive e recenti/prossime riforme (concessioni demaniali, AAPP, taxi/ncc, fisco)**
- Ore 16:45 **Intelligenza artificiale nei procedimenti amministrativi? realtà e prospettive**
- Ore 17:00 *Fine lavori (sessione pomeridiana)*

Relatore: dott. Simone Chiarelli



**Partecipazione gratuita
Iscrizione obbligatoria
Attestato di partecipazione**

isciversi sul [PORTALE DI ISCRIZIONE](#)

Gli attestati di partecipazione saranno inviati per email nei giorni successivi all'evento a tutti gli iscritti registrati al seminario. Segreteria organizzativa a cura del Comune di Genova
Email segreteriaorganizzativa@comune.genova.it
Telefono 0105572202 - 0105572132 - 0105572566

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi



Struttura

CAPO I - Principi

CAPO II - Responsabile del procedimento

CAPO III - Partecipazione al procedimento amministrativo

CAPO IV - Semplificazione dell'azione amministrativa

CAPO IV-BIS - Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso

CAPO V - Accesso ai documenti amministrativi

CAPO VI - Disposizioni finali



Legge 241/1990

Procedimento


Procedura

Processo

Provvedimento

Procedimento

Fasi del procedimento amministrativo



Art. 1. (Principi generali dell'attività amministrativa)

1. L'attività amministrativa persegue i **fini** determinati dalla legge ed è retta da criteri di **economicità**, di **efficacia**, di **imparzialità**, di **pubblicità** e di **trasparenza**, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai **principi dell'ordinamento comunitario**.

Art. 1. (Principi generali dell'attività amministrativa)

1-ter. **I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative** assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 1. (Principi generali dell'attività amministrativa)

2. La pubblica amministrazione **non può aggravare il procedimento** se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai **principi della collaborazione e della buona fede**.

Art. 2. (Conclusione del procedimento)

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad **un'istanza**, ovvero debba essere iniziato **d'ufficio**, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un **provvedimento espresso**. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un **provvedimento espresso redatto in forma semplificata**, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

Termine

Art. 2. (Conclusione del procedimento)

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di **trenta giorni**.



Art. 2. (Conclusione del procedimento)

6. I termini per la conclusione del procedimento **decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda**, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo **possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni**, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o **non direttamente acquisibili** presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

Art. 2. (Conclusione del procedimento)

8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, **adottate dopo la scadenza dei termini** di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono **inefficaci**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.



Art. 2. (Conclusione del procedimento)

9. La **mancata o tardiva emanazione del provvedimento** nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.



Art. 2. (Conclusione del procedimento)


9-bis. L' organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il **potere sostitutivo in caso di inerzia**. Nell'ipotesi di **omessa individuazione** il potere sostitutivo si considera attribuito al **dirigente** generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. **Per ciascun procedimento**, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto o dell'unità organizzativa a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter.

Art. 2. (Conclusione del procedimento)

...Tale soggetto, in caso di ritardo, **comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare**, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

Art. 2. (Conclusione del procedimento)

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, **d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo** e, entro un termine pari alla **metà** di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.



Art. 2. (Conclusione del procedimento)

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, **entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo**, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei **provvedimenti** rilasciati in ritardo su istanza di parte **è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti** di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.

Art. 2-bis. (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento)

1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al **risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.**

1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi, l'istante ha diritto di ottenere un **indennizzo** per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione**

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, gli articoli 2, 2-bis, 7, 10, 10-bis, 29 e 35;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO l'articolo 28 del decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013, con il quale l'onorevole avvocato Gianpiero D'Alia è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2013, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio 2013 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio, onorevole avvocato Gianpiero D'Alia, in materia di pubblica amministrazione e semplificazione;

ADOPTA

la seguente direttiva

2.3 Corresponsione dell'indennizzo

L'amministrazione responsabile del ritardo è tenuta a corrispondere l'indennizzo al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

- a) che il procedimento amministrativo, iniziato ad istanza di parte, riguardi l'avvio o l'esercizio dell'attività di impresa (fino all'adozione del regolamento, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, legge n. 400 del 1988, che dovrà confermare, rimodulare, estendere o eliminare la disposizione in esame);
- b) che detto procedimento non si concluda nei termini previsti dalla legge o da un regolamento appositamente emanato dall'Amministrazione di riferimento (art. 2, commi 2, 3, 4 e 5, della legge n. 241 del 1990);
- c) che sia stato azionato, preventivamente il potere sostitutivo e sia perdurata l'inerzia dell'Amministrazione senza che quest'ultima abbia emanato il provvedimento richiesto entro il termine (anch'esso perentorio) pari alla metà di quello originariamente previsto per il procedimento iniziale (art. 2, comma 9-ter, della legge n. 241 del 1990).

La somma da corrispondere a titolo di indennizzo è quantificata dall'art. 28 del d.l. n. 69 del 2013 in maniera forfettaria: essa è pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 2.000 euro. L'indennizzo è dovuto a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di conclusione del procedimento iniziale, fino alla data di adozione dell'atto con cui si dispone la liquidazione della somma.

Motivazione

Art. 3. (Motivazione del provvedimento)

1. **Ogni provvedimento amministrativo**, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di **fatto** e le **ragioni giuridiche** che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione **non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale**.

Art. 3. (Motivazione del provvedimento)


3. Se le ragioni della decisione risultano da **altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa**, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. **In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.**

**Responsabile del
procedimento**


Art. 4. (Unità organizzativa responsabile del procedimento)

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza **l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale**, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese **pubbliche** secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.




Art. 5. (Responsabile del procedimento)

1. Il **dirigente** di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, **è considerato responsabile del singolo procedimento** il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.
3. **L'unità organizzativa competente, il domicilio digitale e il nominativo del responsabile del procedimento** sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.



Fasi del procedimento amministrativo



Art. 6. (Compiti del responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento:

- a) **valuta**, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
- b) **accerta** di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- c) **propone** l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;

Art. 6. (Compiti del responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento:

d) **cura** le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) **adotta**, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

Art. 6-bis. (Conflitto di interessi)

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono **astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.**

**RESPONSABILE
UNICO DEL
PROGETTO (RUP)**

Avvio del procedimento


Iniziativa

Istruttoria

**Completezza
formale**

**Integrazioni
documentali**

**Irricevibilità
Inammissibilità**



Iniziativa

Irricevibilità

Provv. cautelari

Comunicazione di avvio del procedimento

Destinatari diretti

Partecipanti obbligatori

Controinteressati

Istruttoria

**Preavviso di
rigetto**

Accordi
(integrativi e
sostitutivi)

Conferenza di servizi

Conferenze di servizi

Preliminare

Istruttoria

Decisoria

Semplificata
asincrona


Simultanea
sincrona

Esito

Rimedi



Conferenza di servizi



Art. 14-quater. (Decisione della conferenza di servizi)

1. **La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.**

2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza **possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela** ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.

Art. 14-quater. (Decisione della conferenza di servizi)

3. In caso di **approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace.** In caso di approvazione **sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa** ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti.

4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati

Art. 14-quinquies. (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti)

1. **Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte** alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre **opposizione al Presidente del Consiglio** dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.

2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.

Art. 14-quinquies. (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti)

3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti.

Accordi fra P.A. e pareri

Art. 15. (Accordi fra pubbliche amministrazioni)

1. **Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.**

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.

2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono **sottoscritti con firma digitale**, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 16. (Attività consultiva)

1. **Gli organi consultivi** delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, **sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta**. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta.

2. **In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere**. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma.

Art. 16. (Attività consultiva)

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie i termini di cui al comma 1 **possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni** dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

5. I pareri di cui al comma 1 sono **trasmessi con mezzi telematici**.

Art. 16. (Attività consultiva)

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.

6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

Art. 17. (Valutazioni tecniche)

1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le **valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie** di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, **entro novanta giorni** dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche **ad altri organi** dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

Art. 17. (Valutazioni tecniche)

2. La disposizione di cui al comma 1 **non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.**

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.

Art. 17-bis. Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici

1. **Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta** comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti **comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento**, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi è prevista la proposta di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l'atto, la proposta stessa è trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di quest'ultima amministrazione.

Art. 17-bis. Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici

1. ... Il termine è **interrotto** qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano rappresentate dall'amministrazione proponente nei casi di cui al secondo periodo. Non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

Art. 17-bis. Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici

2. **Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.** Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo, l'amministrazione competente può comunque procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, è trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

Art. 17-bis. Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 **si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche.** In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.

Semplificazione e autocertificazione

Le semplificazioni nel diritto amministrativo

Normativa

Amministrativa

Documentale

Organizzativa

Art. 18. (Autocertificazione)

1. **Le amministrazioni adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione** e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445**.

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono **acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni**. L'amministrazione procedente **può richiedere agli interessati i soli** elementi necessari per la ricerca dei documenti.

Art. 18. (Autocertificazione)

3. **Parimenti sono accertati d'ufficio** dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, **sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi** richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

DPR 445/2000

Art. 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. **Sono comprovati con dichiarazioni**, anche contestuali all'istanza, **sottoscritte** dall'interessato e prodotte **in sostituzione delle normali certificazioni** i seguenti **stati, qualità personali e fatti**:

- a) *data e il luogo di nascita;*
- b) *residenza;*
- c) *cittadinanza;*
- d) *godimento dei diritti civili e politici;*
- e) *stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;*
- f) *stato di famiglia;*
- g) *esistenza in vita;*
- h) *nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;*
- i) *iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;*
- l) *appartenenza a ordini professionali;*
- m) *titolo di studio, esami sostenuti;*
- n) *qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;*
- o) *situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;*
- p) *assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;*

Art. 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;*
- r) stato di disoccupazione;*
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;*
- t) qualità di studente;*
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;*
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;*
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;*
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;*
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;*
- bbb) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;*
- cc) qualità di vivenza a carico;*
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;*
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.*

DPR 445/2000

Art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente **stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato** è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa **nell'interesse proprio del dichiarante** può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia **diretta conoscenza**. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, **le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)

Art. 48 (R) Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive

1. Le dichiarazioni sostitutive hanno **la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono**.
2. Le singole amministrazioni predispongono i **moduli necessari** per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il **richiamo alle sanzioni penali** previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.

Art. 49 Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione

1. I **certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti** non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.

Art. 18-bis. (Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni)

1. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una **ricevuta**, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. **Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'articolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento** ai sensi dell'articolo 7. La **data di protocollazione** dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni **producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta**, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

Art. 18-bis. (Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni)

2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate **ad un ufficio diverso da quello competente**, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente.

Protocollo

FASI DI PROTOCOLLAZIONE

DOCUMENTI
IN ARRIVO

DOCUMENTI
IN PARTENZA

SERVIZIO
PROTOCOLLO

REGISTRAZIONE

PROTOCOLLAZIONE

SCANSIONE

ASSEGNAZIONE

FASCICOLAZIONE



COMUNE DI VERONA



Ufficio C. Edilizie

Nr: 2008/01.01.03/0000002-03

Del: 29/01/2009

Ruolo: 010AMM

Protocollo

Il Documento informatico al centro del CAD



Firma elettronica

Formazione



CAD

4 tipologie

- 1. Firma elettronica;
- 2. Firma elettronica avanzata;
- 3. Firma elettronica qualificata;
- 4. Firma digitale;



EIDAS

3 tipologie

- 1. Firma elettronica;
- 2. Firma elettronica avanzata;
- 3. Firma elettronica qualificata;

S.C.I.A.

Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

1. **Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato**, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale **il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale**

Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

... e non sia previsto **alcun limite o contingente complessivo** o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi,

Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

... è **sostituito** da una segnalazione dell'interessato, ...

.... con la **sola esclusione dei casi in cui** sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria.

Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

1. ... La segnalazione è **corredata dalle dichiarazioni sostitutive** di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, **ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati**, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli **elaborati tecnici necessari** per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.

Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

1. ... Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di **atti o pareri di organi o enti appositi**, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi **sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni** di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

2. L'attività oggetto della segnalazione **può essere iniziata**, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, **dalla data della presentazione** della segnalazione all'amministrazione competente.

Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

3. L'amministrazione competente, **in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti** di cui al comma 1, nel termine di **sessanta giorni** dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di **divieto** di prosecuzione dell'attività e di **rimozione** degli eventuali effetti dannosi di essa.

Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

3. ... Qualora sia possibile **conformare** l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, **con atto motivato, invita il privato** a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine **non inferiore a trenta giorni** per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.


Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

3. Con lo stesso atto motivato, **in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo** per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la **sospensione** dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

4. **Decorso il termine** per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, **l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti** previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.

La segnalazione certificata (SCIA)



Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. (abrogato)

6. **Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni** che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni

Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

6-bis. **Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni.** Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. **La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili.** Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 19-bis. (Concentrazione dei regimi amministrativi)

1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.

Art. 19-bis. (Concentrazione dei regimi amministrativi)

2. **Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA**, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta **un'unica SCIA** allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

Art. 19-bis. (Concentrazione dei regimi amministrativi)

3. **Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati** o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.

S.C.I.A.

Scia "ordinaria"

SCIA

Scia "unica"

SCIA

SCIA

Scia
"condizionata"

SCIA

Autorizzazione



Silenzio assenso

Art. 20. (Silenzio assenso)

1. **Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19**, nei procedimenti **ad istanza di parte** per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, **senza necessità di ulteriori istanze o diffide**, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. **Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.**

2. L'amministrazione competente **può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi** ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

Art. 20. (Silenzio assenso)

2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, **l'amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato** ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, **l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.**

Art. 20. (Silenzio assenso)

4. Le disposizioni del presente articolo **non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità**, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.

5-bis. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 21. (Disposizioni sanzionatorie)

1. **Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti.** In caso di **dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione** dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. (comma abrogato)

Art. 21. (Disposizioni sanzionatorie)

2-bis. **Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo** su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20.

2-ter. La decorrenza del termine previsto dall'articolo 19, comma 3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 **non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti.**

Efficacia e patologia

Art. 21-nonies. (Annullamento d'ufficio)

1. Il **provvedimento amministrativo illegittimo** ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, **può** essere annullato d'ufficio, sussistendone le **ragioni di interesse pubblico**, entro un **termine ragionevole**, comunque non superiore a **dodici mesi** dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e **tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati**, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

Art. 21-nonies. (Annullamento d'ufficio)

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di **false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive** di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere **annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi** di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Accesso

CAPO V - Accesso ai documenti amministrativi

Art.22 - Definizioni e principi in materia di accesso

Art.23 - Ambito di applicazione del diritto di accesso

Art.24 - Esclusione dal diritto di accesso

Art.25 - Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi

Art.26 - Obbligo di pubblicazione

Art.27 - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Art. 28 - Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio

Norme finali

Art. 29. (Ambito di applicazione della legge)

- 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali.** Le disposizioni della presente legge **si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative.** Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.
- 2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge.**

Art. 29. (Ambito di applicazione della legge)

2-bis. **Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni** di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli **obblighi** per la pubblica amministrazione di garantire la **partecipazione dell'interessato al procedimento**, di individuarne un **responsabile**, di concluderlo entro il **termine prefissato**, di misurare i **tempi effettivi** di conclusione dei procedimenti e di assicurare **l'accesso alla documentazione amministrativa**, nonché quelle relative alla **durata massima dei procedimenti**.

Art. 29. (Ambito di applicazione della legge)

2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la **presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni**, la **segnalazione certificata di inizio attività** e il **silenzio assenso** e la **conferenza di servizi**, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.

Art. 29. (Ambito di applicazione della legge)

2-quater. **Le regioni e gli enti locali**, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, **non possono stabilire garanzie inferiori** a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 30. (Atti di notorietà)

1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.
2. **E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva** dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

Giurisprudenza

L. 241/1990

Cons. Stato Sez. VI, 28/08/2023, n. 7991

La sospensione dei termini del procedimento disposta dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 ai sensi del d.l. n. 18 del 2020, con proroga del dies ad quem al 15 maggio 2020, disposta dal d.l. n. 23 del 2020, è finalizzata, da un lato, a consentire alle pubbliche amministrazioni di non incorrere negli inevitabili ritardi e nelle connesse responsabilità che sarebbero conseguite al periodo di massima diffusione dell'epidemia e conseguente difficile organizzazione degli Uffici, dall'altro, per le ipotesi di procedimenti amministrativi impositivi di obblighi, a concedere ai destinatari un termine più ampio per provvedere ai relativi adempimenti. **La violazione dei termini di sospensione del procedimento**, tuttavia, non può essere fatta valere come causa di illegittimità qualora, come nel caso di specie, si tratti di una graduatoria per l'erogazione delle risorse, il soggetto che la lamenta sia titolare di un interesse legittimo pretensivo, che avrebbe potuto ricevere solo giovamento dalla definizione del procedimento in termini più rapidi rispetto a quelli della sospensione di legge, e al medesimo interessato sia stata assicurata la partecipazione procedimentale. (Pronuncia sentenza non definitiva su T.A.R. Lazio, Sez. III Ter, 21 dicembre 2021, n. 13314.)

Cons. Stato Sez. V, 24/08/2023, n. 7927

La nozione di **revoca regolamentata dall'art. 21 quinquies** della l. n. 241 del 1990 è ampia, essendo contemplati tre presupposti alternativi per la legittima adozione del provvedimento: i sopravvenuti motivi di pubblico interesse; il mutamento della situazione di fatto; la nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (c.d. ius poenitendi). In particolare, tra i presupposti alternativi, il presupposto che si differenzia in termini di particolare ampiezza è quello per cui l'Amministrazione può revocare il provvedimento non solo per l'insorgenza di sopravvenienze (tra cui possono essere annoverati anche i mutamenti di situazioni di fatto), ma anche per una nuova (e diversa) valutazione dell'interesse pubblico originario. Pertanto, può essere ritenuto adeguatamente motivato un provvedimento di revoca consistente in una nuova valutazione dell'interesse pubblico in virtù dell'ampia discrezionalità di cui gode l'Amministrazione nell'esercizio del cosiddetto ius poenitendi. (Conferma T.A.R. Piemonte, Sez. I, n. 933/2022.)

Cons. Stato Sez. V, 22/08/2023, n. 7891

La **convalida** è il provvedimento con il quale la pubblica amministrazione, nell'esercizio del proprio potere di autotutela decisionale ed all'esito di un procedimento di secondo grado, interviene su un provvedimento amministrativo viziato e, come tale, annullabile, emendandolo dai vizi che ne determinano l'illegittimità e, dunque, l'annullabilità. Il regime giuridico della convalida è previsto dal comma 2 dell'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, che richiede unicamente il generico rispetto di un termine ragionevole, non necessariamente coincidente con quello di diciotto (o di dodici) mesi indicato dal comma 1, oltre che la valutazione delle ragioni di interesse pubblico. (Conferma T.A.R. Lazio, Sez. II, n. 16106/2022.)

Cons. Stato Sez. VII, 21/08/2023, n. 7882

Al giudice amministrativo è sempre consentito riqualificare il provvedimento, ri-attribuendo un diverso nomen iuris rispetto a quello prescelto dall'autorità procedente. Se così non fosse, neanche un mero errore materiale commesso dall'amministrazione nell'intestazione del provvedimento, impedirebbe al giudice amministrativo di avere una completa cognizione dell'oggetto del processo, in contrasto con quanto previsto sia dall'art. 1 del c.p.a. che, indirettamente, dallo stesso art. 21 octies comma 2 della L. 241 del 1990. (Conferma T.A.R. Lombardia, Sez. II, n. 506/2019.)

Cons. Stato Sez. VI, 16/08/2023, n. 7776

L'attività di **repressione degli abusi edilizi**, mediante l'ordinanza di demolizione, avendo **natura vincolata**, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990, considerando che la partecipazione del privato al procedimento comunque non potrebbe determinare alcun esito diverso. (riforma T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, n. 1482/2019)

Cons. Stato Sez. VI, 26/07/2023, n. 7318

L'istituto del c.d. preavviso di rigetto, di cui all'art. 10-bis legge n. 241/1990, ha lo scopo di far conoscere alle amministrazioni le ragioni fattuali e giuridiche dell'interessato che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale, derivante dalla ponderazione di tutti gli interessi in campo e determinando una possibile riduzione del contenzioso fra le parti; tuttavia, **tale scopo viene meno ed è di per sé inidoneo a giustificare l'annullamento del provvedimento nei casi in cui il suo contenuto non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato**, sia perché vincolato, sia perché sebbene discrezionale sia raggiunta la prova della sua concreta e sostanziale non modificabilità. (Conferma T.A.R. Campania, Sez. VI, n. 5673/2019.)

Cons. Stato Sez. IV, 25/07/2023, n. 7277

L'autotutela di cui al comma 4 dell'art. 19 della l. n. 241 del 1990 presenta alcune peculiarità rispetto alle ipotesi ordinarie in quanto, mentre di regola si assume che il potere di autotutela sia **ampiamente discrezionale** nell'apprezzamento dell'interesse pubblico che può imporre l'esercizio e non coercibile, **ciò non vale** in questo caso laddove, anche per l'intima connessione di tale potere col più generale dovere di **vigilanza che incombe al Comune sull'attività edilizia** ai fini dell'ordinato assetto del territorio, a fronte di un'istanza di intervento, **l'Amministrazione ha il dovere di rispondere**, essendo la sua discrezionalità limitata solo alla verifica della sussistenza o meno dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della l. n. 241 del 1990. (Conferma T.A.R. Veneto, Sez. II, n. 323 del 2020.)

Cons. Stato Sez. IV, 30/06/2023, n. 6387

Quando un titolo abilitativo sia stato ottenuto dall'interessato in base ad una **falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà** sia consentito all'amministrazione di esercitare il proprio potere di autotutela, ritirando l'atto stesso, **senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse**, che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente in re ipsa. (Riforma T.A.R. Puglia estremi omessi.)

Cons. Stato Sez. VI, 23/06/2023, n. 6197

Al fine di configurare un **vizio di elusione o violazione del giudicato**, non è sufficiente che l'azione amministrativa posta in essere dopo la formazione del giudicato intervenga sulla stessa fattispecie oggetto del pregresso giudizio di cognizione o alteri l'assetto di interessi definito; al contrario, è necessario che l'Amministrazione eserciti la **medesima potestà pubblica**, già incisa dalla sentenza, in contrasto con il contenuto precettivo del giudicato (cioè con un obbligo assolutamente puntuale e vincolato, integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza), così integrando una violazione del giudicato, ovvero che l'attività asseritamente esecutiva dell'Amministrazione sia connotata da un manifesto sviamento di potere diretto ad aggirare l'esecuzione delle puntuali prescrizioni stabilite dal giudicato, in tal guisa integrando l'ipotesi di elusione del giudicato. (Dichiara inammissibile il ricorso per l'ottemperanza di Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5309/2021.)

Cons. Stato Sez. VII, 23/06/2023, n. 6216

In tema di adeguatezza della motivazione riferita a quella peculiare categoria di atti amministrativi rappresentati dai **giudizi valutativi delle prove dei concorsi pubblici**, è sufficiente l'attribuzione del **voto numerico** o, come nel caso di specie (concorso in magistratura), la declaratoria della non idoneità, qualora l'elaborato non raggiunga nemmeno la soglia della sufficienza, senza necessità di ulteriori indicazioni e chiarimenti a mezzo di proposizioni esplicative, di glosse, annotazione e segni grafici. Tale indirizzo interpretativo è stato, con riferimento al concorso in magistratura, successivamente positivamente recepito dal legislatore che con l'art. 1, comma 5, d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, ha stabilito specificamente che, agli effetti di cui all'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo", la quale disposizione, per tali ragioni, si rivela del tutto ragionevole e conforme al principio costituzionale di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. (Riforma T.A.R. Lazio, Sez. I, n. 12652/2022.)

Cons. Stato Sez. VI, 19/06/2023, n. 5999

Relativamente all'aspetto motivazionale dell'atto amministrativo il provvedimento amministrativo, preceduto da esaurienti atti istruttori, può ritenersi **adeguatamente motivato per relationem anche con il mero richiamo a tali atti**, in quanto in tal modo l'Autorità emanante esplicita l'intenzione di fare propri gli esiti dell'istruttoria condotta, ponendoli a base della determinazione adottata; in tal modo, la motivazione è esaustiva perché dal complesso degli atti del procedimento sono evincibili le ragioni giuridiche che supportano la decisione, in modo da consentire, non solo al destinatario di contrastarle con gli strumenti offerti dall'ordinamento, ma anche al Giudice Amministrativo, ove investito della relativa controversia, di sindacarne la fondatezza.

Cons. Stato Sez. V, 16/06/2023, n. 5969

La **fase "pre-istruttoria"**, che prende avvio con la comunicazione di avvio del procedimento trasmessa dall'Autorità all'interessato, disciplinata dall'art. 40 del Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità, stabilisce un primo momento di contraddittorio procedimentale, inerente alle prime contestazioni mosse dall'Autorità, in fase antecedente all'espletamento dell'istruttoria.

Cons. Stato Sez. IV, 13/06/2023, n. 5799

In materia di pianificazione urbanistica, **l'ampio potere discrezionale dell'Amministrazione in merito alla programmazione dell'assetto del territorio** è soggetto ad obbligo di motivazione puntuale e specifico (in deroga al disposto di cui all'art. 13, lett. c., L. n. 241 del 1990), soltanto laddove sussista nei confronti del privato direttamente interessato dalle scelte urbanistiche una posizione di aspettativa qualificata, come quella discendente da una lottizzazione "approvata e convenzionata" o da un giudicato di annullamento del diniego di concessione edilizia o dalla reiterazione di un vincolo scaduto.

Cons. Stato Sez. IV, 09/06/2023, n. 5672

L'**eccesso di potere per disparità di trattamento** non può fondarsi su **precedenti provvedimenti illegittimi**, in quanto questi non possono essere invocati per pretendere ulteriori provvedimenti che vadano a violare a loro volta la legge.

Un **provvedimento legittimo non può divenire viziato** (e viceversa) perché in passato fu seguito un difforme modus operandi, non potendosi giudicare della legittimità di un atto alla luce della circostanza che in passato furono emessi provvedimenti di analogo tenore e contenuto e l'errore, eventualmente commesso in alcuni casi, non può costringere l'Amministrazione a perseverare nel medesimo errore.

Cons. Stato Sez. VI, 09/06/2023, n. 5709

L'assenso tacito sulle domande di sanatoria edilizia **presuppone** la presenza di tutti gli elementi necessari all'esame della pratica, all'accertamento della completezza e dei presupposti utili alla concessione del condono, nonché alla verifica dell'esistenza della costruzione alla scadenza del termine utile per fruire del beneficio richiesto, non essendo ammissibile consentirlo in assenza dei requisiti e a mezzo di un provvedimento tacito, che nella prefigurazione normativa per null'altro si distingue dall'accoglimento esplicito se non per l'aspetto formale.

Cons. Stato Sez. VI, 06/06/2023, n. 5534

E' legittimo l'inoltro, da parte dell'Amministrazione, dell'avviso ex art. 7 della l. n. 241 del 1990 **a mezzo PEC** a una Società Cooperativa a r.l., essendo **la posta elettronica certificata l'unico strumento di comunicazione a disposizione della PA nei confronti dell'impresa**. Sulla base del combinato disposto degli artt. 5, comma 1, d.l. 179 del 2012 (convertito con modificazioni dalla l. n. 221 del 2012) e 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008 e ss.mm., ogni impresa individuale o collettiva ha, infatti, l'obbligo di essere titolare di PEC e ha, di riflesso, l'onere di mantenere la stessa in condizioni di efficienza, adottando ogni accorgimento idoneo a garantirne l'ordinaria operatività (ad esempio con lo spostamento o eliminazione dei messaggi per prevenire l'esaurimento della capacità di ricezione ovvero, per quanto qui più di interesse, col regolare adempimento delle eventuali obbligazioni assunte nei confronti del gestore del servizio). Non può, pertanto, assumere rilievo che la PEC dichiarata dall'impresa sia temporaneamente fuori servizio. (Conferma T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, n. 1697/2022.)

Cons. Stato Sez. IV, 26/05/2023, n. 5206

I **presupposti per l'attivazione del rito speciale relativo al silenzio della Pubblica Amministrazione** sono sia l'esistenza di uno specifico obbligo di provvedere in capo all'Amministrazione, sia la natura provvedimentoale dell'attività oggetto della sollecitazione: il rito previsto dagli artt. 31 e 117 del D.Lgs. n. 104/2010 rappresenta infatti sul piano processuale lo strumento rimediabile per la violazione della regola dell'obbligo di agire in via provvedimentoale sancita dall'art. 2 della L. n. 241/1990.

Cons. Stato Sez. III, 24/05/2023, n. 5121

L'adozione di **nuovi atti da parte dell'amministrazione soccombente**, a seguito della sentenza di primo grado di annullamento, non costituisce affatto, in difetto di chiari e univoci elementi sul punto, acquiescenza o rinuncia all'appello proposto dalla stessa amministrazione avverso tale sentenza, e pertanto a fortiori tale appello non può essere dichiarato improcedibile. (Riforma T.A.R. Lombardia, Sez. III, n. 2749/2022.)

Cons. Stato Sez. VI, 16/05/2023, n. 4863

L'art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241, nella parte in cui afferma che la **motivazione per relationem** è legittima a condizione che siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio, va inteso nel senso che all'interessato deve essere garantita la possibilità di prenderne visione, di richiederne e ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio, con la conseguenza che non sussiste per la Pubblica Amministrazione l'obbligo di notificare all'interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell'interessato.

Cons. Stato Sez. VI, 16/05/2023, n. 4863

I **nuovi documenti prodotti in appello** in violazione del divieto di cui all'art. 104 del D.Lgs. n. 104/2010 devono ritenersi inammissibili, soprattutto se trattasi di documenti preesistenti o che comunque l'appellante ben avrebbe potuto acquisire in precedenza.

Cons. Stato Sez. V, 09/05/2023, n. 4642

Nel procedimento amministrativo, **la distinzione tra atti di conferma in senso proprio e meramente confermativi** viene ravvisata in giurisprudenza nella circostanza che l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi, escludendosi che possa considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduto da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata; mentre ricorre invece l'atto meramente confermativo, non impugnabile, allorché l'Amministrazione si limiti a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione.

Cons. Stato Sez. VII, 08/05/2023, n. 4577

L'annullamento di un atto plurimotivato di segno negativo è condizionato alla presentazione di censure in ordine a tutte le autonome motivazioni, in grado da sole di sostenere la decisione; il mancato accoglimento anche di uno solo dei motivi determina, dunque, l'inammissibilità degli altri per difetto d'interesse in quanto il privato non potrebbe trovare alcuna soddisfazione dall'eventuale accoglimento di una delle restanti censure, reggendosi il provvedimento gravato su altro autonomo motivo passato indenne al vaglio di legittimità.

Cons. Stato Sez. II, 21/04/2023, n. 4038

L'obbligo della Pubblica Amministrazione di provvedere sulle istanze dei privati sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti da una norma, anche in ipotesi ulteriori nelle quali si evidenzino specifiche ragioni di giustizia ed equità che impongano l'adozione di un provvedimento espresso ovvero tutte le volte in cui, in ordine al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione.

Cons. Stato Sez. VII, 17/04/2023, n. 3829

L'assenza di sottoscrizione rende invalido il provvedimento qualora risulti possibile e inequivocabile l'accertamento circa la concreta riconducibilità dell'atto al suo autore. Invero, in virtù del principio di correttezza e buona fede cui devono essere improntati i rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadino, l'autografia della sottoscrizione non può essere qualificata in termini di requisito di esistenza o validità giuridica degli atti amministrativi ove concorrano ulteriori elementi testuali (indicazione dell'ente competente, qualifica, ufficio di appartenenza del funzionario che lo ha adottato), emergenti anche **dal contesto documentativo dell'atto**, che consentano di individuare la sicura **provenienza** e **l'attribuibilità** dell'atto al suo autore.

Cass. civ. Sez. II Ord., 12/04/2023, n. 9691

Il provvedimento di revisione della patente di guida, **atto vincolato** all'azzeramento dei punti, **non presuppone l'avvenuta comunicazione all'interessato** delle variazioni di punteggio che lo riguardano, poiché il contravventore può conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se ed in quale misura operi, nei suoi confronti, la misura accessoria della loro decurtazione e, comunque, può controllare in ogni momento lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri.

Cons. Stato Sez. VI, 12/04/2023, n. 3674

Il **principio dell'affidamento** trova la sua giustificazione nella circostanza che il privato possa confidare nella **stabilità di un atto amministrativo**, quando abbia ragione di ritenere che l'atto sia legittimo e comunque abbia prodotto i suoi effetti per lungo tempo, senza che sia intervenuto alcun "rilievo" da parte dell'amministrazione che lo ha emanato. Affinché possa riscontrarsi una posizione di legittimo affidamento, occorre, dunque, che la parte privata sia stata beneficiata da un pregresso atto amministrativo, costitutivo di una situazione di vantaggio acquisita in **buona fede**, consolidatasi nel proprio patrimonio giuridico per via del decorso di un apprezzabile periodo temporale. Anche in ambito unionale è stato precisato che il diritto di avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento si estende a ogni individuo in capo al quale un'autorità amministrativa nazionale abbia fatto sorgere fondate speranze a causa di assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili, che essa gli avrebbe fornito. (Conferma T.A.R. Veneto, Sez. II, n. 1260/2019.)

Cons. Stato Sez. VI, 12/04/2023, n. 3674

La CILA rappresenta uno strumento di **liberalizzazione** delle attività economiche, non più sottoposte ad un controllo amministrativo di tipo preventivo, ma avviabili sulla base di una mera comunicazione da sottoporre al successivo controllo amministrativo. L'attività viene consentita direttamente per effetto della dichiarazione con cui il privato attesta la sussistenza dei presupposti prescritti dalla legge. Perché possa produrre effetti giuridici, la comunicazione di parte **deve rispondere al modello tipizzato dal legislatore**, occorrendo, pertanto, che le attività in concreto avviate siano riconducibili alle fattispecie astratte per cui è ammesso l'utilizzo del relativo istituto. Si è, dunque, in presenza di un ulteriore titolo (non avente natura amministrativa) abilitativo all'esecuzione di interventi edilizi, teso a permettere lo svolgimento di attività non obbligatorie, che la parte intende avviare per la realizzazione di un proprio interesse concreto. (Conferma T.A.R. Veneto, Sez. II, n. 1260/2019.)

Cons. Stato Sez. VI, 12/04/2023, n. 3674

Gli **abusi edilizi** hanno natura di **illeciti permanenti** in quanto la lesione dell'interesse pubblico all'ordinato e programmato assetto urbanistico del territorio si protrae nel tempo sino al ripristino della legittimità violata. Da ciò consegue che la mancata esecuzione dell'ordinanza di demolizione, proseguita dopo l'entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/01 (che ha previsto l'irrogazione della sanzione pecuniaria), impone l'applicazione della sanzione da quest'ultimo prevista, senza che ciò implichi violazione del principio di irretroattività delle norme che introducono misure sanzionatorie. (Conferma T.A.R. Veneto, Sez. II, n. 1260/2019.)

Cons. Stato Sez. III, 04/04/2023, n. 3460

E' del tutto inconferente il richiamo alle regole sulla **partecipazione** al procedimento amministrativo in caso di **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**, posto che quest'ultimo ha natura sostanzialmente giurisdizionale, con la conseguenza che non è possibile applicare al relativo procedimento le garanzie previste dalla l. n. 241/1990 per il procedimento amministrativo. Infatti, non si rinviene nel d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, che disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, alcuna norma dalla quale desumere l'obbligo per la Segreteria del Consiglio di Stato di comunicare alle parti del giudizio l'avvenuto deposito di scritti e documenti delle controparti. (Conferma T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, estremi omissi.)

Cons. Stato Sez. II, 29/03/2023, n. 3224

In presenza di una **SCIA**, anche nel caso in cui un terzo abbia sollecitato i poteri inibitori o repressivi della pubblica amministrazione, il comma 3 dell'art. 19 attribuisce alla Pubblica Amministrazione un triplice ordine di poteri (inibitori, repressivi e conformativi), esercitabili entro il termine ordinario di sessanta giorni dalla presentazione della SCIA, mentre il successivo comma 4 prevede che, decorso tale termine, quei poteri sono ancora esercitabili in presenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies della stessa legge n. 241 del 1990 a mente del quale sussistendo un interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità, deve operarsi un **bilanciamento fra gli interessi coinvolti** e che, per i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei privati, il potere debba essere esercitato entro il termine massimo di diciotto mesi. (Conferma T.A.R. Puglia, Sez. II, n. 967 del 2022.)

Cons. Stato Sez. II, 29/03/2023, n. 3224

Una volta che sia decorso il **termine perentorio per l'esercizio del potere inibitorio** in materia di Segnalazione certificata di inizio attività - previsto in generale in 60 giorni dal comma 3 dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e in materia edilizia in 30 giorni dal comma 6 bis del medesimo articolo - la P.A. conserva un **residuale potere di autotutela**, ma tale potere con cui l'Amministrazione è chiamata a porre eventuale rimedio al mancato esercizio del doveroso potere inibitorio, condivide i principi regolatori sanciti, in materia di autotutela, dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies, L. n. 241/1990, dovendosi, quindi, tali poteri esercitare nelle forme dell'autotutela, con i relativi limiti anche di carattere temporale. (Conferma T.A.R. Puglia, Sez. II, n. 967 del 2022.)

Cons. Stato Sez. II, 28/03/2023, n. 3160

Ai fini dell'**accesso agli atti cosiddetto difensivo** è necessaria la sussistenza di una **strumentalità** fra accessibilità dei documenti amministrativi e esigenze di tutela, che si traduce in un **onere aggravato sul piano probatorio**, nel senso che grava sulla parte interessata l'onere di dimostrare che il documento al quale intende accedere è necessario (o, addirittura, strettamente indispensabile se concerne dati sensibili o giudiziari) per la cura o la difesa dei propri interessi.

Cons. Stato Sez. II, 28/03/2023, n. 3162

Qualora, invece, il nuovo provvedimento non si pone in contrasto con l'effetto conformativo del giudicato, impingendo la motivazione su aspetti non "coperti" dallo stesso, in quanto non presi in considerazione dalla sentenza di merito, non può dirsi che sussista **violazione di giudicato**, né la conseguente nullità dell'atto adottato ex art. 21-septies legge n. 241/1990. In quest'ultimo caso il nuovo provvedimento sarà eventualmente censurabile per vizi di legittimità o per nullità (per profili diversi da quella derivante dalla violazione del giudicato), avverso i quali si troverà spazio di tutela nell'ambito di un giudizio ordinario e non con lo specifico rito dell'ottemperanza di cui agli artt. 112 e ss. c.p.a. (conferma T.A.R. Lazio Latina, Sez. I, n. 790/2022.)

Cons. Stato Sez. V, 22/03/2023, n. 2911

La **revoca** si configura come lo strumento di autotutela decisoria preordinato alla rimozione, con efficacia ex nunc, di un provvedimento all'esito di una nuova valutazione dell'interesse pubblico alla sua conservazione. I presupposti del valido esercizio dello ius poenitendi sono definiti dall'art. 21 quinquies, l. 7 agosto 1990, n. 241, e consistono nella **sopravvenienza di motivi di interesse pubblico**, nel **mutamento della situazione di fatto** e in una **rinnovata valutazione** dell'interesse pubblico originario. (Conferma T.A.R. Liguria n. 408 del 2022.)

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 06/03/2023, n. 3692

La nozione normativa di **documento amministrativo**, suscettibile di formare oggetto di istanza di accesso documentale, è ampia e può riguardare ogni documento detenuto dalla pubblica amministrazione purché lo stesso concerna un'attività di pubblico interesse o sia utilizzato o sia detenuto o risulti significativamente collegato con lo svolgimento dell'attività amministrativa, nel perseguimento di finalità di interesse generale, potendo, dunque, rientrarvi anche gli atti detenuti dall'Amministrazione nella loro materialità che identificano **statuizioni, accertamenti, intendimenti, pareri, volizioni e valutazioni** degli organi pubblici. (Accoglie il ricorso.)

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 06/03/2023, n. 3692

L'Amministrazione, anche quando non adotta formalmente un provvedimento, ma ne determina univocamente i contenuti sostanziali, o attraverso un **comportamento** conseguente, ovvero determinandosi in una direzione, anche con riferimento a fasi istruttorie coerentemente svolte, a cui non può essere ricondotto altro volere che quello equivalente al contenuto del provvedimento formale corrispondente, implementa i due elementi di una manifestazione chiara di volontà dell'organo competente e della possibilità di **desumerne in modo non equivoco una specifica volontà provvedimentale**. (Accoglie il ricorso.)

Cons. Stato Sez. VI, 21/02/2023, n. 1787

La **natura vincolata delle determinazioni in materia di abusi edilizi** e, quindi, anche delle determinazioni di sanatoria, esclude la possibilità di apporti partecipativi dei soggetti interessati e, conseguentemente, anche di un obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della relativa domanda. Ciò anche in applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della L. n. 241/1990, secondo cui il mancato preavviso di diniego non produce effetti vizianti ove l'Amministrazione non avrebbe comunque potuto emanare provvedimenti diversi da quelli in concreto adottati.

Cons. Stato Sez. VII, 20/02/2023, n. 1745

La **nullità del provvedimento amministrativo per difetto di attribuzione** ex art. 21 septies L. n. 241/1990 presuppone la **totale assenza della norma attributiva** del potere. L'invalidità del provvedimento di cui all'art. 21 septies L. n. 241/1990 ha carattere eccezionale e il difetto assoluto di attribuzione, quale causa di nullità del provvedimento amministrativo, ricorre soltanto in caso di cosiddetta carenza di potere in astratto, vale a dire quando l'Amministrazione esercita un potere che in realtà nessuna norma le attribuisce, essendo tale vizio configurabile solo nei casi in cui un atto non possa essere radicalmente emanato da una autorità amministrativa, in quanto priva di alcun potere nel settore, neppure condividendone la titolarità con un'altra amministrazione, configurandosi altrimenti un'illegittimità per vizio di incompetenza. (Conferma T.A.R. Lazio Roma estremi omessi.)

Cons. Stato Sez. VII, 20/02/2023, n. 1728

Gli **atti meramente confermativi** sono quegli atti che, a differenza degli atti "di conferma", si connotano per la ritenuta insussistenza, da parte dell'Amministrazione, di valide ragioni di riapertura del procedimento conclusosi con la precedente determinazione; mancando detta riapertura e la conseguente nuova ponderazione degli interessi coinvolti, nello schema tipico dei c.d. "provvedimenti di secondo grado", essi sono insuscettibili di autonoma impugnazione per carenza di un carattere autonomamente lesivo.

Cons. Stato Sez. VI, 20/02/2023, n. 1703

Nel processo amministrativo **l'integrazione in sede giudiziale della motivazione dell'atto amministrativo** è ammissibile **soltanto** se effettuata mediante gli atti del procedimento - nella misura in cui i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta - oppure attraverso l'emaneazione di un autonomo provvedimento di convalida; è invece inammissibile un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi.

Cons. Stato Sez. VI, 17/02/2023, n. 1661

L'istituto del c.d. **preavviso di rigetto**, di cui all'art. 10-bis della L. n. 241/1990 ha lo scopo di far conoscere alle amministrazioni le ragioni fattuali e giuridiche dell'interessato che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale, derivante dalla ponderazione di tutti gli interessi in campo e determinando una possibile riduzione del contenzioso fra le parti; tuttavia, tale scopo viene meno ed è di per sé inidoneo a giustificare l'annullamento del provvedimento nei casi in cui il suo contenuto non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, sia perché vincolato, sia perché sebbene discrezionale sia raggiunta la prova della sua concreta e sostanziale non modificabilità.

T.A.R. Puglia Bari Sez. III, 16/02/2023, n. 319

Le **norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo non vanno applicate meccanicamente e formalisticamente**, dovendo essere invece interpretate in senso sostanziale, coordinando in modo ragionevole e sistematico principi di legalità, imparzialità e buon andamento ed i corollari di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, così che la mancata comunicazione di avvio del procedimento non può determinare sic et simpliciter l'annullamento del provvedimento, allorquando l'interessato sia venuto comunque a conoscenza dei fatti posti a fondamento del provvedimento sfavorevole ai suoi interessi ed abbia avuto la possibilità di svolgere osservazioni e controdeduzioni.

Cons. Stato Sez. VI, 10/02/2023, n. 1453

Nei **procedimenti selettivi**, non può farsi applicazione della regola contenuta nell'art. 18, comma 2, L. n. 241/1990 per colmare, d'ufficio, un deficit partecipativo grave, quale deve essere considerata la **mancata allegazione di un documento ritenuto necessario** dalla legge speciale di selezione poiché, un eventuale intervento ex officio dell'amministrazione procedente, determinerebbe inesorabilmente la violazione del principio della par condicio tra i concorrenti e incrinerebbe l'indispensabile posizione di equidistanza che deve sempre mantenere l'amministrazione nei confronti dei destinatari dell'esercizio del potere ad essa assegnato dalla legge.

Cons. Stato Sez. IV, 07/02/2023, n. 1317

In materia di partecipazione amministrativa, **le osservazioni e le opposizioni presentate dai privati al Piano Regolatore Generale** costituiscono strumenti di partecipazione amministrativa, pertanto il loro rigetto da parte dell'Amministrazione deve essere congruamente motivato. Tuttavia, dette osservazioni costituiscono un apporto dei privati nel procedimento di formazione dello strumento urbanistico, con conseguente assenza in capo all'Amministrazione a ciò competente di un obbligo puntuale di motivazione, la cui congruità ben può essere evinta (anche) dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle proprie scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree.

Cons. Stato Sez. III, 06/02/2023, n. 1263

Deve ritenersi che nel caso della **conferenza decisoria**, sebbene la decisione finale compete all'amministrazione procedente, trattasi **pur sempre di una c.d. "decisione polistrutturata"**, ossia di una decisione che deve essere assunta, per l'appunto, tenendo conto delle "posizioni prevalenti espresse" dalle amministrazioni che hanno preso parte alla conferenza.

Cons. Stato Sez. VI, 06/02/2023, n. 1232

Nell'interpretare la legge di gara, occorre privilegiare il **valore semantico** delle proposizioni utilizzate nelle singole clausole evitando qualsiasi percorso ermeneutico che conduca all'integrazione delle regole di gara e per questa via faccia emergere significati delle clausole ulteriori ed estranei rispetto a quelli contenuti nel perimetro dei possibili significati delle disposizioni, dovendosi qui ribadire che l'interpretazione della *lex specialis* soggiace, come per tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole stabilite per i contratti dagli artt. 1362 c.c. e ss., tra le quali assume portata decisiva quella che valorizza l'interpretazione letterale.

Cons. Stato Sez. VI, 06/02/2023, n. 1232

Deve essere consentito alle Amministrazioni imporre oneri minimi di cooperazione, quale appunto è il dovere di fornire, tra l'altro, la documentazione prescritta, a pena di inammissibilità o di esclusione, nel rispetto del termine perentorio all'uopo assegnati.

Cons. Stato Sez. II, 27/01/2023, n. 966

Affinché sussista la **responsabilità dell'Amministrazione per violazione dell'affidamento del privato** nel caso di esercizio del potere di autotutela, la causa di illegittimità o irregolarità che ha portato all'esercizio del suddetto potere **non deve essere nota o, comunque, conoscibile** sulla base dell'ordinaria diligenza dal privato che confida nella stabilità degli atti posti in essere dall'amministrazione. Il principio di specificità dei motivi di appello impone che affinché un motivo sia scrutinabile, non è sufficiente dolersi dell'ingiustizia della decisione, occorrendo, invece, specificare in quale passaggio logico delle sue argomentazioni il giudice di prime cure abbia errato.

Cons. Stato Sez. VI, 24/01/2023, n. 759

Ai fini della legittimità di un **atto amministrativo fondato su di una pluralità di ragioni, fra loro autonome**, è sufficiente che anche una sola fra esse sia riconosciuta idonea a sorreggere l'atto medesimo, mentre le doglianze formulate avverso gli altri motivi devono ritenersi carenti di un sottostante interesse a ricorrere, giacché in nessun caso le stesse potrebbero portare all'invalidazione dell'atto. (Riforma T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 5 agosto 2015 n. 381.)

Cons. Stato Sez. VI, 13/01/2023, n. 449

Qualora l'annullamento di un provvedimento amministrativo non escluda ma consenta il riesercizio del potere amministrativo - la domanda di risarcimento del danno non può essere valutata che all'esito della nuova manifestazione di detto potere, non potendo essere accolta ove persistano in capo all'Amministrazione significativi spazi di discrezionalità. Infatti, mentre la caducazione dell'atto per vizi sostanziali vincola l'amministrazione ad attenersi, nella successiva attività alle statuizioni del giudice, l'annullamento fondato su profili formali non elimina né riduce il potere della stessa di provvedere in ordine al medesimo oggetto dell'atto annullato, con il solo limite negativo di riesercizio nelle stesse caratterizzazioni di cui si è accertata l'illegittimità, sicché non può ritenersi condizionata o determinata in positivo la decisione finale

Cons. Stato Sez. V, 11/01/2023, n. 384

Il potere di non aggiudicare, secondo logica, va esercitato prima di adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva (il che spiega anche perché si tratti di un potere riservato alla stazione appaltante e non alla commissione giudicatrice); una volta disposta l'aggiudicazione residuano eventualmente i soli poteri di autotutela (art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016).

Cons. Stato Sez. II, 11/01/2023, n. 366

La **sospensione ad horas**, in assenza di misure conformative e senza indicazione di un termine finale, lungi dall'estrinsecarsi in un potere atipico, corrisponde al divieto di prosecuzione dell'attività previsto dall'**art. 19, comma 3**, L. n. 241 del 1990, configurando, dunque, un potere espressamente tipizzato dal legislatore.

Cons. Stato Sez. V, 11/01/2023, n. 388

Premesso che il **contratto di cessione o di affitto d'azienda** determina l'automatico trasferimento all'acquirente (o all'affittuario) di tutti i rapporti compresi nel complesso aziendale, sia attivi che passivi, ne deriva ulteriormente che la cessione o l'affitto di ramo d'azienda comporta una sostanziale continuità tra i due soggetti imprenditoriali.

Cons. Stato Sez. V, 09/01/2023, n. 265

In tema di legittimità della **motivazione per relationem**, il provvedimento amministrativo, preceduto da esaurienti atti istruttori, può ritenersi adeguatamente motivato per relationem anche con il mero richiamo a tali atti, in quanto in tal modo l'Autorità emanante esplicita l'intenzione di fare propri gli esiti dell'istruttoria condotta, ponendoli a base della determinazione adottata; in tal modo, la motivazione è esaustiva perché dal complesso degli atti del procedimento sono evincibili le ragioni giuridiche che supportano la decisione, in modo da consentire, non solo al destinatario di contrastarle con gli strumenti offerti dall'ordinamento, ma anche al Giudice amministrativo, ove investito della relativa controversia, di sindacarne la fondatezza.

Cons. Stato Sez. VII, 05/01/2023, n. 171

Va **esclusa l'applicabilità al procedimento di autorizzazione paesaggistica dell'istituto degli effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche**, di cui al sopra citato art. 17-bis della legge n. 241/90, in ragione dell'incompatibilità dell'istituto di cui alla disposizione ora richiamata rispetto all'effetto devolutivo previsto per la prima dall'art. 146, comma 9, del D.Lgs. 42/2004, una volta decorso inutilmente il termine assegnato alla Soprintendenza per esprimersi sugli aspetti di sua competenza.

Cons. Stato Sez. V, 03/01/2023, n. 86

Al sensi del combinato disposto della L. n. 241 del 1990, art. 15, comma 2 e art. 11, comma 2, **agli accordi fra Amministrazioni si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti**, fra questi quello per cui, a pena di nullità, l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile. La controprestazione economica in capo al Comune è elemento essenziale del sinallagma negoziale. Sicché essa va correttamente individuata in convenzione, tanto più perché una P.A. non può assumere impegni economici non determinati. La mancanza di tale elemento determina conseguentemente la nullità della convenzione medesima.

Cons. Stato Sez. VI, 02/01/2023, n. 27

L'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, nella parte in cui afferma che la **motivazione per relationem** è legittima a condizione che siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio, va inteso nel senso che all'interessato deve essere garantita la possibilità di prenderne visione, di richiederne e ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio, con la conseguenza che **non sussiste per la pubblica amministrazione l'obbligo di notificare all'interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell'interessato**. Ne consegue che è legittimo il provvedimento di revoca di agevolazioni fiscali che sia motivato con il richiamo alle relazioni istruttorie della Polizia Giudiziaria, ancorché non allegate.

“I miei contatti”

<https://www.youtube.com/simonechiarelli>

<https://www.facebook.com/simonechiarelli.pagina>



Simone Chiarelli